

**GARA PER L’AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E ASSISTENZA
LOGISTICA PER LE SEDI E RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO E
DEGLI ARCHIVI STORICI DELL’UNIONE EUROPEA"**

RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RELATIVE RISPOSTE (aggiornate al 28/05/2013)

Domanda n. 1

Si richiede un chiarimento relativo all’effettivo importo a base asta, in quanto al punto 2 della lettera d’invito viene dichiarato un importo a base d’asta di € 1.500.000,00, mentre all’art. 4 del CSA l’importo indicato è pari a € 1.510.000,00.

Risposta

Per un mero errore di battitura nel CSA è stata riportata una cifra errata. Confermiamo che l’importo a base d’asta per l’intera durata del contratto (5 anni) è di € 1.500.000.

Domanda n. 2

In caso ATI, le quote di partecipazione relative ai requisiti minimi di ammissione alla gara (punto 4 lettera d’invito) come devono essere ripartite? Quanto alla capogruppo e quanto alla mandataria? Il sopralluogo deve essere fatto da entrambe le aziende singolarmente oppure a nome dell’ATI?

Risposta

In caso di ATI, a prescindere da capogruppo e mandataria, dato per scontato che l’ATI nella sua totalità deve raggiungere tutti i requisiti minimi previsti, i requisiti minimi saranno così ripartiti:

- 50% servizi di sorveglianza (servizio di vigilanza non armata e servizio di ispezione notturna delle sedi);
- 50% servizi logistici (servizio assistenza logistica e servizio di navetta con autista).

Il sopralluogo deve essere effettuato a nome dell’ATI.

Domanda n. 3

Con la presente siamo a richiedere il codice CIG relativo alla gara.

Risposta

L’Istituto Universitario Europeo in quanto organizzazione internazionale, non è soggetto alla legislazione italiana e non avendo nessun rapporto con l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici non ha un Codice Identificativo di Gara.

Domanda n. 4

Si prega il Committente di chiarire la posizione giuridica dell’addetto al cosiddetto “servizio di assistenza logistica”, in riferimento al fatto che tale Personale debba possedere o meno il Decreto di Guardia Particolare Giurata. Dalla lettura delle competenze previste, e contenute nell’art. 7 del Capitolato Tecnico di Appalto (pag. 9) sembra configurarsi una situazione gestibile da Personale Reception per il quale non è previsto il Decreto di G.P.G.

Il fatto che poi a pagina 10 vengano indicate tra le mansioni “sorveglianza e custodia” e “ispezioni”, lascia intendere che di tratti di Personale provvisto di Decreto di G.P.G.

Risposta

Non essendo stato richiesto come requisito, confermiamo che non è richiesto l'impiego di personale provvisto di Decreto di G.P.G. per lo svolgimento del servizio di Assistenza Logistica.

Domanda n. 5

Si prega il Committente di chiarire se l'attività di autista prevista all'art. 7 del Capitolato Tecnico di Appalto (pagina 9) è effettivamente compresa nel Servizio di Navetta con autista previsto all'art. 9, oppure rappresenta un servizio necessario per l'addetto al Servizio di assistenza logistica e, se sì, se il veicolo sarà fornito dall'Istituto Universitario Europeo.

Risposta

Come specificato nel CSA tutto il personale impiegato per il servizio di Assistenza Logistica dovrà essere munito di patente di tipo B, inoltre l'Istituto si riserva il diritto di affidare, in caso di necessità, ulteriori mansioni agli addetti allo svolgimento del servizio di Assistenza Logistica. Questo nell'ottica di aumentare la flessibilità del personale impiegato ed adattarla alle esigenze dell'Istituto. In linea di massima si richiedono profili identici sia per gli addetti allo svolgimento del servizio di Assistenza logistica che per l'addetto allo svolgimento del servizio di navetta perché, per esigenze specifiche, l'Istituto richiede l'eventuale intercambiabilità delle persone nei ruoli.

Come chiaramente specificato nel CSA, il servizio di navetta è unico e non di competenza abituale degli addetti al servizio di Assistenza Logistica. In caso di necessità a tali addetti potrà essere richiesto di effettuare servizio di autista di mezzi messi a disposizione dall'Istituto.

Domanda n. 6

Si prega il Committente di chiarire in modo più preciso il grado di conoscenza che deve essere specificato sugli attestati di conoscenza della lingua inglese, così come previsto all'art. 11. In particolare gradiremmo sapere se è considerato accettabile l'attestato di frequenza ad un corso di lingua inglese di livello “basic”.

Risposta

Un attestato con livello “basic” può essere considerato accettabile per l'ammissione al colloquio di verifica. Il risultato di tale colloquio sarà l'unico requisito di idoneità per l'impiego del personale nell'espletamento dei servizi oggetto della gara d'appalto.

Domanda n. 7

Dallo scorso mese di febbraio 2013 le Camere di Commercio non rilasciano più certificati con antimafia ma solo certificati semplici. In sostituzione della dicitura antimafia le aziende possono corredare i certificati semplici con autocertificazioni circa l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (vedi modello allegato).

La certificazione antimafia può essere richiesta dagli Enti Pubblici o Pubbliche Amministrazioni che aggiudicano un appalto direttamente in Prefettura.

Vorrei sapere se viene accettato da EUI il certificato semplice con le autocertificazioni oppure quale documento dobbiamo produrre in luogo del Certificato con antimafia.

Risposta

Confermiamo che verrà considerato accettabile un certificato di iscrizione alla CCIAA semplice, corredato da una autocertificazione circa l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. L'Istituto si riserva, ovviamente, il diritto di richiedere alla Prefettura la certificazione antimafia relativa all'azienda che risulterà aggiudicataria della gara d'appalto.

Domanda n. 8

Qual è la Tabella Ministeriale applicata, ovvero quella in cui il calcolo è con contratto CCNL del 02 maggio 2006, in quanto il 19 febbraio 2013, è stato siglato il nuovo accordo, ma ancora non è stata formulata la nuova Tabella Ministeriale. Si chiede quale sarà il riferimento, oltre al Contratto Nazionale.

Risposta

Il riferimento sarà unicamente la tabella in vigore al momento del termine per la presentazione delle offerte. Null'altro sarà preso in considerazione.

Domanda n. 9

Con riferimento al requisito generale di cui al paragrafo 4.10 delle lettera di invito si chiede di specificare se in caso di partecipazione quale costituendo RTI, la disponibilità di una sede operativa nella città di Firenze o l'impegno ad istituirla una in caso di aggiudicazione, possa essere dichiarata anche dalla sola capogruppo mandataria e cioè dall'Istituto di Vigilanza in possesso della licenza prefettizia di cui agli artt. 133 e ss del TULPS.

Risposta

Si specifica che la disponibilità di una sede operativa nella città di Firenze o l'impegno ad istituirla una in caso di aggiudicazione dovrà essere dichiarata da tutte le imprese partecipanti al costituendo RTI.

Domanda n. 10

Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 4.15 della lettera di invito "Estratto del bilancio degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012)", considerando che la scrivente impresa non ha ancora approvato né depositato il bilancio di impresa al 31.12.2012, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2364 e 2478 bis del Codice Civile, siamo a chiedere di poter allegare in offerta estratti dei bilanci per gli esercizi approvati e precisamente 2009-2010-2011, nonché comprovare il fatturato globale non inferiore ad € 3.000.000,00 al netto dell'IVA per il medesimo triennio.

Risposta

Si conferma la possibilità di allegare all'offerta estratti dei bilanci per gli esercizi approvati e precisamente 2010-2011, allegando una autocertificazione per il fatturato dell'anno 2012, al fine di comprovare comunque che il fatturato globale non sia inferiore ad € 3.000.000,00 al netto dell'IVA per il triennio 2010-2012. Alla presentazione del bilancio 2012 sarà fornita prova della congruità di quanto autocertificato.

Domanda n. 11

In considerazione della circostanza che la scrivente impresa non ha ancora approvato né depositato il bilancio di impresa al 31.12.2012, siamo a richiedere se l'elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara per almeno € 600.000 al netto dell'iva, nonché il contratto unico per committente pubblico o privato per almeno € 300.000,00 al netto dell'iva di cui ai paragrafi 4.16, 4.17 e 4.18 delle lettera di invito possano essere riportati con riferimenti al triennio 2009-2010-2011.

Risposta

Non rileviamo collegamento logico tra approvazione e deposito del bilancio per l'anno 2012 e quanto previsto ai paragrafi 4.16, 4.17 e 4.18 delle lettera di invito. Il triennio da prendere in considerazione resta 2010-2011-2012.

Domanda n. 12

Con riferimento al certificato di iscrizione al Registro Prefettizio richiesto tra i documenti amministrativi di cui alla busta nr. 1 in capo alle sole cooperative, siamo a richiedere se la presentazione di tale certificato possa essere sostituita dalla presentazione del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. che già riporta il nr. di iscrizione all'Albo delle società cooperative nonché la data di iscrizione, la sezione e la categoria di appartenenza.

Risposta

Come specificato al punto 4.1 della Lettera d'Invito, il Certificato prefettizio è richiesto solo per imprese con sede all'estero. Per le imprese con sede in Italia è sufficiente il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Domanda n. 13

Siamo a richiedere se per la cauzione provvisoria richiesta tra i documenti amministrativi di cui alla busta nr. 1 è ammessa la riduzione del 50% dell'importo ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.lgs. 163/2006, previa presentazione della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.

Risposta

Come già specificato in occasione del sopralluogo, l'Istituto Universitario Europeo, in quanto organismo internazionale, non è tenuto a seguire il D.lgs. 163/2006. Pertanto si ribadisce l'obbligo stabilito nei documenti di gara.

Domanda n. 14

Con riferimento all'offerta tecnica di cui alla busta nr. 2 siamo a richiedere se la versione su supporto digitale debba essere la scansione dell'originale cartaceo firmato dal legale rappresentante o se è sufficiente copia dell'offerta tecnica in formato pdf ma non sottoscritta dal legale rappresentante.

Risposta

Congiuntamente all'offerta cartacea, le imprese concorrenti devono allegare un CD contenente un file PDF con tutta la documentazione richiesta e da inserire all'interno delle buste 1, 2 e 3 debitamente firmata.

Domanda n. 15

Con riferimento all'offerta economica di cui alla busta nr. 3 siamo a richiedere se la versione su supporto digitale debba essere la scansione dell'originale cartaceo firmato dal legale rappresentante o se è sufficiente copia dell'offerta economica in formato pdf ma non sottoscritta dal legale rappresentante.

Risposta

Congiuntamente all'offerta cartacea, le imprese concorrenti devono allegare un CD contenente un file PDF con tutta la documentazione richiesta e da inserire all'interno delle buste 1, 2 e 3 debitamente firmata.

Domanda n. 16

Con riferimento all'espletamento dei servizi di vigilanza armata, assistenza logistica, ispezione notturna e servizio navetta è previsto il c.d. cambio d'appalto a salvaguardia dei livelli occupazionali? Se sì, al fine di garantire lo stesso trattamento tra tutti i concorrenti e una corretta definizione dell'offerta economica da parte di ciascuno si chiede di conoscere per le unità attualmente impiegate dal/dai appaltatore/i di ciascun specifico servizio e per le quali è previsto l'obbligo di riassunzione a cura dell'impresa aggiudicataria nel caso dovessero trovarsi in esubero presso la/le azienda/e cessante/i che eventualmente perda/ano il servizio:

- Qualifiche/livelli di inquadramento
- Eventuali superminimi
- Eventuali ulteriori trattamenti di maggior favore applicati rispetto al C.C.N.L.

Risposta

Il rispetto delle norme in materia di riassorbimento del personale in caso di cambio di gestione riguarda esclusivamente i rapporti tra la Ditta uscente e la Ditta subentrante. Le informazioni relative ai dipendenti dell'attuale gestore del servizio, in conseguenza di un eventuale loro futuro passaggio alle dipendenze del nuovo gestore, attengono all'ambito dei rapporti di lavoro e dei contratti tra imprenditori e organizzazioni sindacali e, in tale ambito, devono essere reperite. Infatti, la disciplina relativa agli obblighi imposti alle imprese in relazione al c.d. "cambio di gestione", è contenuta in contratti collettivi che, in quanto tali, vincolano solo le parti in causa. Le disposizioni in essi contenute, del resto, non hanno valore normativo se non per i soggetti che a tali accordi aderiscono. Inoltre la procedura prevista da quei CCNL che prevedono obblighi di assunzione da parte dell'impresa subentrante sancisce anche che detti obblighi siano preceduti da oneri di comunicazione da parte di entrambe le imprese. In particolare l'impresa cessante è tenuta a comunicare alle OO.SS aziendali e territoriali, tra l'altro, la consistenza numerica degli addetti interessati e il relativo orario settimanale. Tutti questi oneri e obblighi presuppongono che l'individuazione dell'impresa subentrante sia già avvenuta e, quindi, che l'appalto sia stato espletato. Nella logica di queste clausole, solo ad aggiudicazione avvenuta sorge l'obbligo per l'impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato nel servizio precedentemente espletato, per cui, l'impresa subentrante, solo da questo momento acquista il diritto di essere posta a conoscenza di questi dati. Diritto, si sottolinea, che nasce nei confronti dell'impresa cessante, per il tramite delle organizzazioni sindacali, e non della Stazione appaltante. Per tali ragioni l'Istituto Universitario Europeo non comunicherà dati di cui non è titolare, in quanto la titolarità è dell'impresa che attualmente gestisce il servizio. Anche in base alle nuove

norme che tutelano la riservatezza, è da ritenere che soltanto l'impresa possa conferire questi dati ad altro soggetto e la disciplina dei CCNL sembra ispirata a questo presupposto.

Domanda n. 18

Il paragrafo 6.2 del Capitolato Speciale d'Appalto riporta per il servizio di vigilanza non armata un monte ore di circa 6.670 ore all'anno.

Se però si ha riguardo a quanto riportato nell'Allegato G "Modulo Offerta Economica" il monte ore complessivo per tale servizio si ferma a 6.645 ore all'anno (per un differenza di circa 25 ore), dato ottenuto sommando 3.471 ore guardiana/diurno/feriale, 1.349 guardiana/diurno/festivo, 1.470 ore guardiana/notturno/feriale e 355 guardiana/notturno/festivo. Si chiede di specificare se si debba ritenere valido solo ed unicamente il monte ore riportato nel modulo dell'offerta economica.

Risposta

L'unico documento a cui fare riferimento per l'offerta economica resta l'Allegato G "Modulo Offerta Economica". Resta inteso che le quantità indicate sono puramente indicative e valide solo ai fini della determinazione dell'importo a base d'asta pertanto come riportato nei documenti di gara, l'istituto remunererà ai prezzi ed alle condizioni pattuite soltanto i servizi effettivamente prestati.

Domanda n. 19

I paragrafi 7.2 e 9.1 riportano per il servizio di portierato/autista un monte ore complessivo di circa 7.953 ore all'anno, dato dalla somma di 3.450 ore per il servizio di portierato presso le sedi IUE, di 2.240 ore per il servizio di portierato presso la biblioteca e di 2.263 ore per il servizio navetta.

Se però si ha riguardo a quanto riportato nell'Allegato G "Modulo Offerta Economica" il monte ore complessivo per tale servizio si ferma a 7.368 ore all'anno (per un differenza di ben 585 ore), dato ottenuto sommando 6.792 ore portierato_autista/diurno/feriale, 276 ore portierato_autista/diurno/festivo, 100 ore portierato_autista/notturno/feriale e 200 ore portierato_autista/notturno/festivo. Si chiede di specificare se si debba ritenere valido solo ed unicamente il monte ore riportato nel modulo dell'offerta economica.

Risposta

L'unico documento a cui fare riferimento per l'offerta economica resta l'Allegato G "Modulo Offerta Economica". Resta inteso che le quantità indicate sono puramente indicative e valide solo ai fini della determinazione dell'importo a base d'asta pertanto come riportato nei documenti di gara, l'istituto remunererà ai prezzi ed alle condizioni pattuite soltanto i servizi effettivamente prestati.